

Allegato A)

Procedura di controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 Euro.

Art. 1 OGGETTO e FINALITA'

Il presente disciplinare regola, così come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice"), le modalità di effettuazione dei controlli a campione, ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 Euro in merito a:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del Codice (cause di esclusione automatica);
- requisiti di ordine generale di cui all'art. 95 del Codice (cause di esclusione non automatica);
- illecito professionale grave di cui all'art. 98 del Codice;
- requisiti di ordine speciale, laddove previsti, di cui all'art. 100 del Codice.

Il presente disciplinare, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice, ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla stazione appaltante, in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali nel rispetto dei canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e in applicazione dei principi di risultato, fiducia e buona fede introdotti dal Codice.

I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico e quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2 - MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Gli operatori economici che risultano affidatari per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro sono ammessi ad un regime semplificato di controllo, a campione, secondo i parametri di seguito predeterminati.

L'adesione a tale regime semplificato consente alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto, sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'operatore economico affidatario anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), senza necessità di procedere previamente alla verifica della stessa.

Ciò permette di porre in esecuzione celermente l'affidamento, in adesione ai richiamati principi codicistici.

In mancanza dell'attivazione del procedimento di controllo a campione, secondo le disposizioni seguenti, non è possibile stipulare e/o avviare l'esecuzione del contratto fintanto che non siano state ultimate le verifiche su quanto dichiarato dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Il Servizio regionale competente prima di adottare il relativo provvedimento di affidamento diretto in capo all'operatore economico:

1. accerta il rispetto del principio di rotazione accedendo al seguente link:
http://www.regione.umbria.it/amministrazione-trasparente/ricerca33?p_p_id=48_INSTANCE_b1JGksUNHM9o&_48_INSTANCE_b1JGksUNHM9o_iframe_criterio=98&_48_INSTANCE_b1JGksUNHM9o_iframe_azione=reset&_48_INSTANCE_b1JGksUNHM9o_iframe_idnorma37=1009
2. acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
3. verifica le annotazioni riservate sul casellario informatico tenuto da ANAC;
4. acquisisce la visura camerale tramite accesso al sistema informativo Telemaco Infocamere;
5. comunica al Servizio Provveditorato, gare e contratti l'affidamento diretto e trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'operatore economico affidatario, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), ai seguenti indirizzi di posta elettronica: amasciotti@regione.umbria.it , smassai@regione.umbria.it

La comunicazione dell'affidamento diretto al Servizio Provveditorato, gare e contratti, di cui al precedente punto 5, assolve allo scopo di raccogliere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà su cui, secondo i seguenti parametri imparziali e oggettivi, vengono effettuati i controlli a campione ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Servizio regionale che dispone l'affidamento dà conto nel relativo atto di aver comunicato l'affidamento al Servizio Provveditorato gare e contratti al fine del rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare in merito ai controlli a campione.

Con il presente disciplinare si stabilisce che il campione minimo da sottoporre a controllo, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è pari al 10 % delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite.

A tal fine il Servizio Provveditorato gare e contratti individua nel corso dell'anno il campione da sottoporre a controllo mediante sorteggio casuale, con la frequenza di un controllo ogni 10 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ad affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, raccolte cronologicamente.

Nel campione vengono inserite, oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute dai Servizi regionali, anche le dichiarazioni sostitutive relative agli affidamenti diretti disposti dal Servizio Provveditorato gare e contratti.

Ad ogni dichiarazione sostitutiva viene attribuito, in ordine cronologico, un numero intero; su questo numero, tramite l'apposita funzione di Excel, viene effettuato il sorteggio casuale.

Per l'individuazione della cronologia fa fede la trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'operatore economico affidatario, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), ai suddetti indirizzi di posta elettronica: amasciotti@regione.umbria.it , smassai@regione.umbria.it

In ogni caso il Servizio Provveditorato gare e contratti si riserva di verificare la completezza del campione tramite il sistema di acquisizione dei CIG.

Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire un'adeguata e completa valutazione.

È facoltà dell'amministrazione, in qualsiasi fase, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate.

Art. 3 – ESITO DEI CONTROLLI

Gli esiti del controllo sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono comunicati al R.U.P.

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, previo contraddittorio con l'affidatario, si procede come stabilito dall'art. 52, c. 2 del Codice:

1. alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, salvo il risarcimento ove siano verificati dei danni.

2. Nel caso di contratti ancora in corso si procede alla risoluzione, salvo il risarcimento ove siano verificati dei danni.

Art. 4 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul canale "Amministrazione Trasparente – Profilo di committente" del sito istituzionale.

Il presente disciplinare ha una validità annuale dalla data di pubblicazione e, qualora non intervengano norme contrastanti, rimane valido di anno in anno.

Art. 5 - FASE TRANSITORIA

In fase di prima applicazione di quanto previsto dal presente disciplinare, vengono computate, ai fini del primo campionamento, le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 Euro disposte a partire dal primo Novembre 2023.